

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

il **Commissario straordinario di Governo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 26 aprile 2017** (nel seguito anche denominato “Commissario unico”) nella persona del Prof. Enrico Rolle, Codice Fiscale 97936230586, domiciliato per la carica in Roma, via Calabria n. 35;

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società”) con sede in Roma, via Calabria n. 35, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale;

di seguito “le Parti”

PREMESSE

VISTA la Direttiva del Consiglio Europeo n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., e in particolare la Parte III di recepimento nell’ordinamento nazionale delle suddette direttive;

VISTE le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e del 10 aprile 2014 (causa C-85/13), che hanno condannato lo Stato Italiano per violazione degli articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

VISTA la delibera Cipe 30 aprile 2012, n. 60, recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica*”

regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche”, e in particolare, il punto 1.1 di individuazione degli interventi prioritari e urgenti, tra l’altro, di collettamento, fognatura e depurazione da realizzare nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia interessate da procedure di infrazione per violazione della Direttiva 91/271/CE;

CONSIDERATO che gli interventi sono stati individuati e finanziati con la citata delibera CIPE 30 aprile 2012 n. 60, tra l’altro, in considerazione delle *“particolari ragioni d’urgenza connesse alla necessità da parte dello Stato italiano di adottare le iniziative per il superamento delle situazioni oggetto delle procedure delle infrazione (per violazione della direttiva 91/271/CE) , con particolare riguardo a quella in causa C-565/10”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* e, in particolare, i commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’art. 10;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante *“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”* e, in particolare, i commi 4, 7, 7-bis e 7-ter dell’art. 7;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”* e, in particolare, il comma 8 dell’art. 22, concernente le modifiche all’art. 7 del citato decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164;

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante *“Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 e, in particolare, l’art. 2 relativo a *“Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione”*;

CONSIDERATO che il sopra citato art. 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario unico

di Governo, al quale *“sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformiivi inclusa la gestione degli impianti, fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, *“il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* e che *“Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare”*;

CONSIDERATO che i predetti oneri sono calcolati entro un limite massimo complessivo pari al 2% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, *“... le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui*

al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016”;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 2, comma 11, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 4, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, precedentemente citate;

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017 e registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017, con il quale il Prof. Enrico Rolle è stato nominato Commissario unico ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

CONSIDERATO che il Commissario unico intende avvalersi di un adeguato supporto per le attività di carattere tecnico-specialistico connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

CONSIDERATO che i predetti interventi ricadono nelle seguenti 12 Regioni del territorio nazionale: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta e Veneto;

VISTA la nota prot. 128289 del 14 giugno 2017, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale ha comunicato al Commissario l’apertura della contabilità speciale numero 6056 con intestazione “COM STR UNI INT FOGN DL 243-16”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l’articolo 192 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTA la determinazione n. 235 del 15/02/2017 con cui l’ANAC ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del codice;

CONSIDERATO che nelle more dell’adozione del sopra citato elenco, come chiarito dal comunicato del Presidente ANAC del 3 agosto 2016 e confermato al punto 9.3 delle richiamate Linee Guida le amministrazioni legittimate a richiedere l’iscrizione nell’elenco possono comunque ricorrere agli affidamenti in house, previa valutazione di sussistenza dei presupposti normativi “sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 e ai commi 2 e 3 dell’art 192 del codice”;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che, con nota n. 024774 del 17 dicembre 2009, la Commissione Europea ha riconosciuto la Società quale organismo *in house providing* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010 a seguito di cui la Sogesid S.p.A. si configura come società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15/02/2017;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO l'Atto di Indirizzo del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Sogesid S.p.A. per le annualità 2015/2017, sottoscritto in data 22 gennaio 2015 (GAB. Decreti Ministro 0000013);

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 22 gennaio 2015 (Prot. 0000094/SG) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., volta a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico per l'espletamento delle attività assegnate alla Società dal Ministero o dalle Direzioni Generali competenti;

CONSIDERATO che, nella Convenzione Quadro suddetta, sono quantificati i corrispettivi per lo svolgimento delle attività di supporto a favore del Ministero ed individuati i criteri per la determinazione degli stessi;

CONSIDERATO che, in particolare, i corrispettivi previsti nella suddetta Convenzione Quadro sono determinati:

- ✓ per le prestazioni professionali di natura tecnica, a parcella secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2013, n. 143 e s.m.i., con applicazione di un ribasso del 30% in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti dei servizi analoghi in ingegneria;
- ✓ per le prestazioni esterne relative a lavori e servizi, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati dalla Sogesid S.p.A.;
- ✓ per le attività del personale della Sogesid S.p.A. impegnato nella gestione contrattuale delle prestazioni esterne relative a lavori e servizi, sulla base delle modalità adottate anche per le attività di supporto tecnico-specialistico;

CONSIDERATO che relativamente alle attività di supporto tecnico-specialistico, per le quali è prevista l'applicazione di tariffe giornaliere distinte per livelli professionali, con nota prot. U-00126 del 14 gennaio 2015, la Sogesid S.p.A. ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'appunto esplicativo dei criteri adottati per la determinazione delle stesse;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. 1264 del 21 gennaio 2015, ha espresso l'idoneità dei criteri applicati dalla Sogesid S.p.A. per il calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali, ai fini della copertura dei costi sostenuti dalla Società;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. 628/AGP del 21 gennaio 2015, ha ritenute congrue e conformi le tariffe professionali esposte nella Convenzione Quadro;

CONSIDERATO che, a seguito delle positive valutazioni di congruità espresse dalle Amministrazioni competenti, la sopra citata Convenzione Quadro del 22 gennaio 2015 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 13 febbraio 2015 (Reg. 1, Fog. 753);

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., ai sensi del citato D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, svolge servizi di interesse generale aventi anche rilevanza economica, in quanto riconducibili ad interventi di preminente interesse nazionale con evidenti ricadute e impatti sulla collettività (sia in termini socio/sanitari che economici), afferenti tematiche che richiedono un'azione diretta da parte del Governo centrale;

ATTESO che il Commissario unico intende avvalersi della Sogesid S.p.A. in considerazione dell'*expertise* maturata nel corso degli anni dalla Società attraverso il supporto tecnico-specialistico nel comparto idrico fornito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle Amministrazioni Centrali, Regionali ed Enti locali, incluse le Strutture Commissariali di Governo;

VISTE, in particolare, le attività tecnico - specialistiche garantite dalla Sogesid S.p.A. ai Commissari straordinari delle Regioni Calabria e Sicilia ex articolo 7, comma 7 della legge 11 novembre 2014, n. 164 per gli interventi ricadenti nelle medesime Regioni, concernenti il supporto ingegneristico funzionale alla progettazione di opere fognarie ed impianti di depurazione ed il supporto amministrativo - legale per la conduzione dei procedimenti connessi alla realizzazione degli interventi, che la Società ha svolto in modo del tutto soddisfacente ed efficace;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la Sogesid S.p.A. soddisfa i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dal Commissario unico ai sensi dell'art. 2, comma 9 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

VISTA la Convenzione Quadro firmata digitalmente in data 5 luglio 2017 volta a definire la disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario, dei rapporti tra il Commissario unico di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2017 e la Sogesid S.p.A., ai fini dell'affidamento alla medesima Società delle attività di carattere tecnico-specialistico, ingegneristico, amministrativo e legale, connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ai provvedimenti di condanna della Corte di

Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane;

ATTESA la necessità di stipulare in via prioritaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta Convenzione Quadro, una specifica Convenzione attuativa tra il Commissario unico e la Sogesid S.p.A. finalizzata a disciplinare le attività di supporto amministrativo-gestionale e legale al Commissario medesimo, declinando puntualmente le relative modalità di esecuzione, il fabbisogno finanziario e il corrispettivo da riconoscere alla Società;

ATTESO che, con successive Convenzioni attuative, saranno dettagliate le attività di supporto tecnico – specialistico ed ingegneristico che la Sogesid S.p.A. dovrà garantire ai fini della realizzazione degli interventi in capo al Commissario unico;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della citata Convenzione Quadro del 5 luglio 2017, nelle predette Convenzioni attuative saranno riconosciute le attività e funzioni già svolte dalla Sogesid S.p.A. per conto dei Commissari straordinari delle Regioni Calabria e Siciliana ex art. 7, comma 7 della legge 11 novembre 2014, n. 164;

CONSIDERATA la previsione economica contenuta nel Programma Operativo di Dettaglio (POD), allegato al presente atto ai fini del rimborso delle attività da espletare da parte della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che l'importo oggetto della presente Convenzione è stato quantificato in complessivi € 770.000,00 inclusi I.V.A. ed oneri di legge;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività verrà assicurata a valere sulle risorse appostate sulla contabilità speciale n. numero 6056 intestata al Commissario straordinario;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie saranno effettuate direttamente dal Commissario straordinario secondo le modalità appresso indicate;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto sono coerenti con quanto disposto dal Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella sopra citata Direttiva alla Società per l'annualità 2015/2017;

RITENUTO di dover fare riferimento, nel presente atto, alla richiamata Convenzione Quadro tra Ministero e Società del 22 gennaio 2015 ed, in particolare, ai criteri per la determinazione dei corrispettivi a fronte delle prestazioni richieste;

CONSIDERATO che la presente Convenzione attuativa non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994, come comunicato per atto

analogo dalla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo sugli Atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri con nota prot. 6235 del 1° marzo 2016;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., introdotto dall'art. 14 del D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto e ambito di intervento)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'art. 6, le attività di supporto amministrativo-gestionale e legale al Commissario unico di cui al DPCM del 26 aprile 2017 nei termini ed alle condizioni specificate nell'allegato Programma Operativo di Dettaglio (POD) e nei successivi articoli.
2. Le attività di cui al comma precedente saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. seguendo le indicazioni del Commissario. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto amministrativo-gestionale e legale vengono precisati nel Programma Operativo di Dettaglio (POD), di cui al successivo articolo 3.
3. Con successive Convenzioni attuative saranno disciplinate le attività di supporto tecnico – specialistico ed ingegneristico che la Sogesid S.p.A. dovrà garantire ai fini della realizzazione degli interventi in capo al Commissario. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Convenzione

Quadro del 5 luglio 2017 citata nelle premesse, nelle suddette Convenzioni attuative saranno riconosciute le attività e funzioni già svolte dalla Sogesid S.p.A. per conto dei Commissari straordinari delle Regioni Calabria e Siciliana ex art. 7, comma 7 della legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 3 (Programma Operativo di Dettaglio e modalità organizzative)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD) riportato in allegato, contiene in particolare: a) le figure professionali coinvolte con il relativo impegno lavorativo, rispetto alle attività di cui all'articolo 2; b) la durata delle attività; c) l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Esigenze di variazioni delle figure professionali e del loro numero o di modifica alle attività, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione del Commissario che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza amministrativa e gestionale, da parte del Commissario, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il Programma Operativo di Dettaglio.

Articolo 4 (Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra le Parti, comunque non oltre la scadenza del mandato commissariale di cui all'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. del 26 aprile 2017, citato in premessa.
3. La presente Convenzione, come esplicitato nelle premesse, non rientra tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della Legge n. 20 del 1994.

Articolo 5 (Corrispettivi per le prestazioni)

1. Per le attività di supporto all'espletamento delle attività oggetto del presente atto, i corrispettivi da riconoscere al personale della Sogesid S.p.A. saranno determinati secondo le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione Quadro stipulata in data 22 gennaio 2015 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., di cui alle premesse.

2. Sono fatte salve le attività di supporto già svolte a favore del Commissario, ed i relativi costi sostenuti dalla Sogesid S.p.A., a far data dalla registrazione del D.P.C.M. del 26 aprile 2017 di nomina del Commissario medesimo (18 maggio 2017), citato nelle premesse.

Articolo 6
(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto è pari a complessivi € 631.147,54 (euro seicentotrentunomilacentoquarantasette/54) oltre I.V.A., per un totale di € 770.000,00 (euro settecentosettantamila/00), come determinato nel Programma Operativo di Dettaglio (POD).
2. La copertura del fabbisogno finanziario di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6056 intestata al Commissario.

Articolo 7
(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una Società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

La fattura potrà essere emessa solo a seguito all'approvazione e validazione da parte del Commissario della documentazione attestante il lavoro svolto dalla Sogesid S.p.A. che sarà comunicata per iscritto dalla stessa al Commissario.

2. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, previa presentazione al Commissario della fattura elettronica, accompagnata dalla rendicontazione delle giornate/uomo consuntivate.
3. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Commissario, saranno detenute in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.

2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di anticorruzione)

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti. La Sogesid S.p.A. si impegna, in particolare, a dare piena attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, secondo un modello integrato con quello previsto dal D.Lgs. n. 231/2010, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle Società partecipate dal predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 10
(Responsabile della Convenzione)

1. Il Commissario è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, vigila sulla corretta applicazione della stessa e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione è il Presidente e Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 11
(Contratto a terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Commissario da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 12 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali Atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 13 (Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid S.p.A. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 *bis* c.p., 319 *ter* c.p., 319 *quater* c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 *bis* c.p., 346 *bis* c.p., 353 c.p., 353 *bis* c.p.
3. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Commissario ha diritto di recedere dalla presente Convenzione, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli

eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Le Parti hanno diritto di recedere dalla presente Convenzione, in qualunque tempo, previo il pagamento delle attività già eseguite.

Articolo 14
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, Commissario straordinario e la Sogesid S.p.A. eleggono il proprio domicilio in Roma, Via Calabria n. 35.

Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (D.P.C.M.) DEL 26 APRILE
2017**

Prof. Enrico Rolle

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Per specifica approvazione e condivisione dell'art. 13 (Clausole risolutive espresse e diritto di recesso) della presente Convenzione Quadro.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI (D.P.C.M.) DEL 26 APRILE
2017**

Prof. Enrico Rolle

SOGESID S.p.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto dalle Parti con firma digitale.